



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Qualifica

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

Qualifica (d. lav.): Indica il *livello professionale* del lavoratore stabilito legalmente e contrattualmente in base al contenuto delle *mansioni* [vedi] cui è addetto.

In particolare, la **Qualifica** esprime il **tipo** e il **livello di una figura professionale** e concorre con le mansioni a determinare la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa, e quindi il suo trattamento normativo ed economico.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far conoscere al lavoratore, al momento dell'assunzione, la categoria e la **Qualifica** che gli sono state assegnate in relazione alle materie per cui è stato assunto, nonché, più in generale, delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro (D.Lgs. 152/1997).

L'art. 2095 c.c. individua **quattro categorie professionali**: *dirigenti, quadri, impiegati* e *operai*, rinviando, per l'esatta determinazione dei requisiti di appartenenza, alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva.

Nella prassi è invalso il sistema di classificazione professionale del cd. *inquadramento unico*, introdotto dalla contrattazione collettiva e caratterizzato da una pluralità di livelli professionali ordinati su un'unica scala.

La **Qualifica contrattuale** consiste nel diverso livello di professionalità individuato dalla *contrattazione collettiva* nell'ambito delle categorie e delle **Qualifica** legali con criteri che variano da contratto a contratto.

QUALIFICA E MANSIONI

La qualifica va distinta dalle mansioni.

La qualifica indica l'oggetto generico dell'obbligazione lavorativa inerente allo status professionale ricoperto dal lavoratore, mentre le mansioni individuano l'oggetto specifico dell'obbligo, i compiti concreti che il lavoratore esegue in base alle direttive del datore di lavoro.